

CAMERA DEI DEPUTATI N. 429

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEDIOLI, RAVA, OLIVERIO, ROSSIELLO, PREDÀ, BORRELLI,
FRANCI, NANNICINI, SANDI, STRAMACCIONI**

Disciplina dell'apicoltura

Presentata il 1° giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — A) *Apicoltura: situazione internazionale e nazionale.*

L'apicoltura italiana ha una tradizione antica. Nei censimenti del 1928 e del 1933 erano 100 mila gli apicoltori, con circa 600 mila alveari. Poco prima della guerra vi era circa 1 milione di alveari, con una produzione stimata attorno a 100 mila quintali di miele. La guerra dimezzò il patrimonio apistico e la sua ricostituzione è stata estremamente difficile a causa delle profonde trasformazioni del settore primario. Intorno agli anni '70 è iniziata una lenta ripresa incentivata anche dalla po-

litica comunitaria e da un maggiore interesse dei coltivatori.

È difficile fare una stima precisa del numero degli apicoltori e degli alveari e quindi della produzione annua di miele. Quasi sempre i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) contrastano con quelli forniti dalle organizzazioni apistiche e le differenze non sono di poco conto. Per fare un esempio, nel 1985 l'ISTAT censiva 370 mila alveari, mentre le organizzazioni apistiche ne censivano 850 mila.

Vi è stata nel nostro Paese una espansione del settore con crescita del numero delle aziende, degli alveari e del miele

prodotto nonostante le difficoltà del mercato, l'esplosione della varroasi e la inadeguata politica verso il settore.

L'alveare non produce solo miele, ma anche altri prodotti, dalla cera al polline, dal propoli alla pappa reale, dall'ape regina agli sciami, per ottenere i quali l'apicoltore deve raggiungere un alto grado di professionalità.

I professionisti sono quelli che hanno un numero di alveari che vanno dalle 200-300 unità per azienda a cifre molto più elevate, i semiprofessionisti sono quelli che esercitano anche altre attività. Gli hobbisti hanno un numero di alveari modesto e l'attività di apicoltura è assolutamente complementare ad altre. Il numero complessivo di addetti al comparto apistico può essere stimato in circa 70 mila apicoltori di cui 7 mila produttori apitici a vocazione economica.

Si calcola che il valore del miele prodotto in un anno si aggiri intorno ai 40-45 miliardi di lire di fatturato e che l'intero fatturato del settore superi i 70 miliardi di lire.

Il valore aggiunto che l'apicoltura produce attraverso l'attività di impollinazione si calcola che raggiunga i 3.000 miliardi di lire.

In Italia il consumo *pro capite* di miele è relativamente basso se confrontato alle altre nazioni europee. In questi ultimi anni, comunque, si è registrato un apprezzabile aumento, determinato da una maggiore sensibilità verso i prodotti naturali di qualità.

La produzione annua si aggira attorno alle 10-12 mila tonnellate di fronte a un fabbisogno di circa 23 mila tonnellate.

Emerge pertanto un *deficit* molto elevato e siamo costretti ad importare miele da altri Paesi. Il prezzo del miele da importazione è molto più basso del costo di produzione del miele italiano.

In quasi tutti i Paesi del mondo esiste l'attività di apicoltura; si calcola che gli apicoltori siano più di 6 milioni e circa 50 milioni siano gli alveari, con una produzione annua di circa 1 milione e 200 mila tonnellate di miele.

I maggiori produttori sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, e, subito dopo, l'Argentina, il Canada e il Messico.

I Paesi comunitari producono circa l'8 per cento del miele mondiale, più di 100 mila tonnellate nel 1991, con un incremento del 3,3 per cento rispetto al 1990. Vi è nei Paesi della Unione europea una espansione di questo settore, le maggiori produzioni si sono avute in Germania, in Spagna, in Francia ed in Italia. Nei Paesi della Unione europea si ha un consumo annuo di più di 200 mila tonnellate e nel 1990 si è avuto un incremento dei consumi del 2,2 per cento. La Germania è il Paese in cui si ha il maggiore consumo *pro capite* annuo (chilogrammi 1,5), seguita dalla Grecia e Danimarca, rispettivamente con 1,3 e 0,8 chilogrammi.

La Unione europea ha importato nell'anno 1990 circa 150 mila tonnellate di miele, la Germania è il Paese che assorbe più del 50 per cento del miele importato, seguita dal Regno Unito con il 18 per cento e, quindi, dagli altri Paesi.

Le esportazioni della Unione europea sono decisamente più basse delle importazioni, circa 30 mila tonnellate annue; le esportazioni sono state effettuate quasi per il 50 per cento dalla Germania.

A livello comunitario abbiamo, quindi, una produzione di miele non sufficiente a fare fronte al fabbisogno interno; il grado di autoapprovvigionamento è del 47 per cento.

B) *Importanza dell'apicoltura.*

Il settore apistico è stato nel nostro Paese spesso ingiustamente trascurato. Poco ci si è preoccupati di questa attività produttiva, della trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, degli aspetti biologici e sanitari degli alveari. Lo scarso interesse per l'apicoltura, da parte degli enti pubblici è dovuto a varie cause: al modesto reddito che dalle api si ottiene, al numero di occupati nel settore, alla presenza di molti hobbisti, al fatto che non ci si è resi conto della grande funzione che le api svolgono per l'economia e l'ambiente.

Si è tardato molto a riconoscere, anche per assenza di dati certi, che l'apicoltura

è un settore strategico per le produzioni agricole.

A questo riguardo ci sono studi e ricerche che dimostrano che circa 40 mila miliardi di lire del prodotto lordo vendibile in agricoltura risultano legate all'attività di impollinazione delle api.

Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi, la pratica di monoculture su vaste estensioni, la meccanizzazione, la scomparsa di cespugli e di essenze spontanee, hanno provocato da un lato la quasi totale scomparsa degli insetti utili, e dall'altro la comparsa di altri organismi dannosi, che resistono anche all'uso dei pesticidi. A questo va aggiunto il fatto che oggi vi è la tendenza ad utilizzare in frutticoltura *cultivar* autosterili e di usare sementi ibride che dipendono da impollinazione incrociata. In questa situazione il servizio di impollinazione delle api è essenziale. Per alcune colture l'unica forma valida di impollinazione è quella entemofila, la produttività e la riproduzione del soggetto vegetale sono oggi quindi garantite dalle api.

L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea.

Un calcolo per difetto ci porta a dire che l'intervento delle api sulle piante e sugli alberi da frutto attraverso l'impollinazione assicura all'agricoltura italiana un incremento produttivo valutabile attorno ai 3 mila miliardi di lire all'anno.

L'ape è quindi un fattore produttivo dell'economia. L'agricoltore, soprattutto per le colture specializzate, non può più limitarsi a preoccuparsi solo del clima, della concimazione, della potatura, della lotta ai parassiti, ma deve pensare soprattutto a come ottimizzare l'impollinazione e quindi l'impiego delle api.

In questo quadro lo sviluppo delle produzioni di qualità reclama anche un uso di prodotti che non distruggano gli insetti che sono a loro servizio. Le api sono degli insetti che si rilevano sensibili agli anticrittogamici, agli insetticidi e quindi possono diventare strumento di controllo della pericolosità e nocività di

questi prodotti e dell'inquinamento del territorio.

C) *Produzione, commercializzazione: vincoli strutturali.*

In Italia grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori, produciamo più di 30 tipi di miele pregiato. Tuttavia l'apicoltura del nostro Paese non si sviluppa come dovrebbe a causa di alcuni rilevanti vincoli di carattere strutturale, ambientale, giuridico, sanitario e politico.

In molte zone del Paese, in seguito alla meccanizzazione e alla specializzazione colturale, si è sviluppata la monocultura che, modificando interi ecosistemi, ha comportato la riduzione della disponibilità e della varietà floreali; nelle zone di collina e di montagna si va perdendo la copertura arborea, arbustiva ed erbacea e gli ecosistemi boschivi si sono profondamente modificati.

La meccanizzazione, le monoculture e l'agricoltura intensiva hanno portato all'uso massiccio di diserbanti e pesticidi anche durante il periodo della fioritura con conseguente moria di api e a volte di interi apiari.

I costi di produzione del miele in Italia, per carenze strutturali ed organizzative, sono molto superiori a quelli di quasi tutti gli altri Paesi comunitari e non solo. Gli apicoltori italiani riescono a produrre e a vendere i loro prodotti perché accettano una remuneratività della manodopera e dei capitali investiti al di sotto delle quotazioni di mercato. La Germania attua una vera e propria concorrenza sleale, in quanto importa miele dai Paesi extraeuropei a prezzi bassi, lo lavora, lo confeziona e lo riesporta nei Paesi della Unione europea, soprattutto in Italia, a prezzi inferiori a quelli del costo di produzione dei nostri mieli.

I bassi prezzi del miele in Italia sono dovuti anche alla polverizzazione della offerta che riduce il potere contrattuale degli apicoltori e al fatto che essi sono imposti da poche aziende agroalimentari.

Vi è polverizzazione delle aziende, tutte piccole, e questo è un pesante ostacolo allo sviluppo dell'apicoltura, perché in questa tipologia di aziende è difficile attuare criteri di imprenditorialità e di professionalità molto elevate.

Le aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate; non sono diffuse strutture consortili, cooperative idonee allo stoccaggio, alla lavorazione e al confezionamento del miele.

Esiste un problema di mercato sia per quanto attiene i controlli sulla qualità dei prodotti, che non sono sufficienti a mettere i produttori al riparo dalla concorrenza sleale, e soprattutto non si è riusciti a definire un corretto ed equilibrato rapporto fra produzione e commercializzazione. Occorre rapidamente definire il quadro normativo per i prodotti tipici, di origine protetta, e le specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.

Manca una adeguata assistenza sanitaria, sono carenti le strutture diagnostiche che potrebbero sostenere e risolvere i problemi degli apicoltori. L'intervento sanitario è impostato più sulla repressione che sulla prevenzione, e questo produce ostacoli al nomadismo e non migliora le conoscenze degli apicoltori.

La politica di ricerca e sperimentazione ha pochi mezzi e poche risorse a disposizione e manca il coordinamento fra diverse iniziative. La ricerca dovrebbe coprire invece il settore della produzione, quello sanitario, la vita e l'attività delle api, il miglioramento genetico e il rapporto api-ambiente. La stessa formazione professionale degli addetti dovrebbe collegarsi con questo quadro di riferimento per conseguire innovazioni produttive e miglioramenti qualitativi e ambientali.

Le inadempienze e le carenze registrate non hanno consentito all'Italia di esercitare un ruolo positivo anche in ambito comunitario in relazione alle politiche di sostegno al settore che vede contrapporsi ai grandi Paesi produttori (Italia, Francia, Spagna e Grecia) il fronte degli interessi

industriali espressi dai Paesi del nord Europa, in primo luogo dalla Germania.

Tutti questi vincoli e carenze limitano la valorizzazione del settore e il ruolo dell'apicoltura come parte decisiva di un ciclo non fine a se stesso ma di grande aiuto allo sviluppo della produzione agricola.

D) *La proposta di legge.*

La nostra proposta di legge si muove proprio nella direzione del superamento di queste carenze e del recupero degli annosi ritardi nella definizione di una moderna legge quadro.

L'articolo 1 riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo.

L'articolo 2 considera l'apicoltura come attività imprenditoriale agricola.

L'articolo 3 considera a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

L'articolo 4 modifica la legge n. 753 del 1982 affidando al Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con i Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la pubblicazione di metodiche ufficiali per l'analisi del miele, stabilendo le caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali mieli.

L'articolo 5 definisce l'apicoltura ed il produttore apistico.

L'articolo 6 disciplina l'uso dei pesticidi ai fini di salvaguardare l'azione pronuba delle api.

L'articolo 7 stabilisce il metodo ed indica le istituzioni e le organizzazioni per la concertazione finalizzata alla predisposizione di un documento programmatico contenente gli indirizzi delle attività per il settore apistico.

L'articolo 8 indica le procedure per la denuncia degli apiari e degli alveari, ai fini dell'incremento quantitativo e qualitativo del prodotto e della profilassi sanitaria.

L'articolo 9 indica le risorse nettariere di valore pubblico e le forme di incentivo

per la pratica economica-produttiva del nomadismo.

L'articolo 10 stabilisce le norme di sicurezza per la collocazione degli apiari.

L'articolo 11 abroga le norme contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

L'articolo 12 riconosce il servizio di impollinazione a tutti gli effetti, giuridici e fiscali, come attività agricola.

L'articolo 13 adegua il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, e l'articolo 14 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la determinazione delle sanzioni amministrative, per fatti che non costituiscono reato ma inadempienze alle disposizioni previste nella legge.

L'articolo 15 provvede alla copertura finanziaria e l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia della razza di ape italiana *Apis mellifera ligustica* S.

2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, e viene altresì garantita la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.

ART. 2.

(Definizione).

1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente dalla gestione del terreno.

ART. 3.

(Prodotti agricoli).

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) arnia razionale: il contenitore per api a favi mobili;

c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;

d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

e) apiario: un insieme unitario di alveari;

f) postazione: il sito di un apiario;

g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini produttivi che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

ART. 4.

*(Modifica alla legge
12 ottobre 1982, n. 753).*

1. L'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi per il miele, stabilendo, inoltre, le caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali mieli nonché i relativi metodi di controllo ».

ART. 5.

(Produttore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari in forma amatoriale senza finalità economiche e commerciali.

2. È produttore apistico l'imprenditore che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura, a fini economici e commerciali.

3. È coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge centoquattro giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica: a tale fine la detenzione di un alveare comporta

la considerazione di una giornata di lavoro l'anno.

ART. 6.

(Disciplina dell'uso dei pesticidi).

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le limitazioni ed i divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti anti-parassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

ART. 7.

(Documento programmatico).

1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori e con le organizzazioni nazionali dei produttori apistici, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione dei prodotti apistici italiani e tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92

e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previsti dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettario delle singole essenze e delle consociazioni;

d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;

e) promozione e diffusione dei programmi di informazione all'interno delle scuole tecniche e professionali agricole, al fine di rendere gli studenti che si occupano dello studio dell'apicoltura sempre aggiornati degli sviluppi, delle innovazioni e delle problematiche del settore;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) sostegno delle forme associative fra apicoltori e produttori apistici;

h) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;

i) incentivazione della pratica del nomadismo;

l) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

m) tutela e sviluppo delle *cultivar* ed essenze nettario;

n) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre patologie;

o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;

p) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.

2. Il documento programmatico, di durata triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1 ed è costituito:

a) dai programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione e provincia autonoma;

b) dai programmi interregionali o azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma cofinanziata;

c) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

d) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni, e dalle misure di razionalizzazione del settore.

ART. 8.

(Denuncia degli apiari e degli alveari).

1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre nell'anno nel quale si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la

prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 5 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate alla provincia nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, che ne dà comunicazione all'azienda sanitaria locale competente ai soli fini di monitoraggio e controllo sanitario.

3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.

ART. 9.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:

a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a quelli a conduzione amatoriale;

c) la conservazione dei diritti acquisiti dai produttori apistici che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, ad esclusione di ogni intento protezionistico, le regioni possono determinare la distanza di

rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di metri 200.

ART. 10.

(Norme di sicurezza).

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche e private.

2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze stabilite al comma 1 se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno 2 metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

ART. 11.

(Abrogazione di norme).

1. Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato. Ai consorzi apistici di cui al medesimo regio decreto-legge che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in associazioni di produttori apistici o di apicoltori possono essere concessi dalle regioni i benefici di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti, giuridici e fiscali, come attività agricola. L'attività di impollinazione di cui al presente articolo è considerata produttiva di reddito agrario ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dei produttori apistici, e si applicano ad essa le stesse disposizioni dettate per l'apicoltura. Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di proprietà, è attribuito al produttore apistico un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto della attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima attività. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

ART. 13.

(Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria).

1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per adeguare la normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle malattie, per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non costituiscono reato, le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per

illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005120